



COMUNE DI TERNI
Direzione Governo del Territorio:
Decoro – Manutenzioni – Patrimonio – Viabilità – Mobilità –
Protezione Civile – Igiene e Benessere animale
U.O. 2: Governo della Salute e dell'Igiene pubblica

Corso del Popolo, 30
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.863
comune.terni@postacert.umbria.it

Rif. Prot. A.C. precedente: 118942 del 05/08/2026

OGGETTO: “Interventi di disinfestazione contro la zanzara tigre (*Aedes albopictus*)” per presenza di casi di arbovirosi nel territorio comunale – disposizioni per i cittadini residenti/interessati alle aree di intervento.

IL SINDACO

Premessa

CONSIDERATA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

CONSIDERATO che nella giornata del 05/08/2026 è stato notificato alla USLUMBRIA 2 un caso accertato di febbre virale, denominata **CHIKUNGUNYA** trasmessa da zanzara del genere *Aedes*, in una persona domiciliata nel comune di Terni;

CONSIDERATO che è documentato dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC 2114) l'attuale presenza e diffusione in tutto il territorio regionale della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) responsabile della trasmissione all'uomo di numerose malattie

CONSIDERATO che l'intervento principale per prevenire la diffusione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione della zanzara tigre, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata;

VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo I (Attribuzione dei Comuni) e dell'art. 32, comma 3 (funzioni di Igiene e Sanità pubblica e di polizia veterinaria);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 in tema di “definizione dei livelli essenziali di assistenza”

VISTA la Legge Regionale 09 aprile 2015 n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”;

VISTA la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 13 del 19.07.1991 e n.42 del 25.10.1993;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale dell'Umbria n. 443 del 09 aprile 2003, n.543 del 12 maggio 2004, n. 662 del 12 aprile 2005, n. 865 del 24.05.2006, n. 469 del 26.03.2007, rese esecutive ai sensi di legge, nonché i relativi Decreti del Presidente della Giunta Regionale;

VISTA l'Intesa Stato Regioni sancita in data 15 Gennaio 2020 sul documento recante “Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025 “, della quale l'Allegato A ne costituisce parte integrante e sostanziale con particolare riferimento ai virus Chikungunja, Dengue e Zika, e vista la DGR n. 168/2026 - Recepimento dell'Intesa stato-regioni sulla

proposta di proroga del “Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025” (Rep. atti n. 245/CSR del 18/12/2025);

VISTE le indicazioni tecniche contenute nella DGR della Regione Umbria n. 1205 del 22/09/2008;

VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle “Linee Guida per il controllo dei culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia “predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 24475 del 22/08/2016, inerente le attività di disinfestazione per la tutela della Sanità Pubblica;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi, con particolare riferimento all’articolo 50, comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco – quale rappresentante della comunità locale – viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689;

PRESO ATTO della nota della Azienda USL Umbria n. 2, Dipartimento di Prevenzione, acquisita al protocollo del Comune Protocollo 0184143 del 05/08/2026 con la quale si segnala un caso accertato di febbre virale da Chikungunya in corrispondenza della abitazione sita in Via Benedetto Brin 132, Terni (TR);

PRESO ATTO della nota della Azienda USL Umbria n. 2, Dipartimento di Prevenzione, al protocollo del Comune con Protocollo 0184145 del 05/08/2026 con la quale si richiede l’emissione urgente di idoneo provvedimento amministrativo per consentire interventi straordinari di disinfestazione in corrispondenza di aree pubbliche e corti private situate lungo le seguenti vie:

- Viale Brin (dal civico 74 al 160);
- Viale Centurini (dal civico 1 al 25);
- Via Breda (dal civico 1 al sottopasso);
- Via Verri;
- Via Menabrea;
- Via Campriani (da Via Breda a Via Verri);
- Via del Raggio Vecchio (da Via Bertani a Via Menabrea);

RITENUTO che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267 - dell’articolo 33, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n° 833;

DISPONE

1. che vengano effettuati interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare, nel giorno 07/08/2026 dalle ore 05:00 alle ore 07:00, in corrispondenza di aree pubbliche site lungo le seguenti vie:
 - Viale Brin (dal civico 74 al 160);
 - Viale Centurini (dal civico 1 al 25);
 - Via Breda (dal civico 1 al sottopasso);
 - Via Verri;
 - Via Menabrea;
 - Via Campriani (da Via Breda a Via Verri);
 - Via del Raggio Vecchio (da Via Bertani a Via Menabrea);

In caso di avverse condizioni atmosferiche o per altre cause di forza maggiore gli interventi possono essere rimandati al primo giorno utile successivo ai giorni programmati.

Il prodotto adulticida che verrà utilizzato per la disinfestazione adulticida dovrà essere

Permethrin a base di Permetrina e tetrametrina o analoghi con gli stessi principi attivi.

- che in data 07/08/2026 venga effettuato un intervento di disinfestazione contro le larve di zanzare in ambito pubblico ed in ambito privato, in corrispondenza di aree pubbliche e corti private site lungo le medesime vie.

In caso di avverse condizioni atmosferiche o per altre cause di forza maggiore l'intervento deve essere rimandato al primo giorno utile successivo al giorno programmato. Il prodotto antilarvale da utilizzare potrà essere il medesimo utilizzato nelle periodiche campagne di trattamento programmate con target specifico nei confronti delle larve di zanzare.

Tali interventi verranno effettuati nell'ambito del contratto di Global Service con capofila la ditta ALFA servizi s.r.l. .

2. che presso le pertinenze private, in concomitanza con il trattamento antilarvale vengano rimossi tutti i focolai rimovibili di zanzare;
3. che in concomitanza dei trattamenti adalticidi in ambito pubblico sia impedito il transito pedonale e sospesa la circolazione di tutti i veicoli nelle vie elencate in premessa nei giorni 07/08/2026 dalle ore 05:00 alle ore 07:00, eccetto quelli coinvolti nei trattamenti di disinfestazione, delle Forze dell'Ordine e dei mezzi di soccorso;

Durante tutto il tempo necessario all'effettuazione dei trattamenti di disinfestazione adalticida, sia in ambito pubblico che privato, in corrispondenza degli appartamenti, locali e corti di pertinenza siti nelle vie interessate dagli interventi:

4. non devono essere mantenuti ad asciugare indumenti e biancheria all'esterno delle abitazioni;
5. porte e finestre di appartamenti/locali devono essere tenute chiuse per tutto il tempo del trattamento e per almeno 30 minuti dalla fine delle operazioni;
6. deve essere sospeso l'uso di impianti di ricambio di aria
7. gli animali domestici e da cortile dovranno essere detenuti all'interno dei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo;
8. si dovrà provvedere ad allontanare o mettere al riparo acqua e cibo destinati agli animali;
9. si dovrà provvedere a ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio;
10. in presenza di apiari nell'area che si deve trattare o nelle aree limitrofe alla stessa entro una fascia di rispetto di almeno 300 mt l'apicoltore deve essere avvisato con congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune
11. si dovrà provvedere a proteggere vasche ornamentali ove siano presenti pesci, oppure a svuotarle momentaneamente mettendo al riparo gli stessi pesci;
12. nel caso in cui possano essere irrorati anche giardini con arredi e suppellettili e/o aree gioco, è necessario coprire con teli le strutture, i giochi e gli arredi presenti all'esterno, o lavarli accuratamente dopo gli interventi prima di renderli di nuovo fruibili;
13. si dovrà provvedere a proteggere colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e a lavarli accuratamente prima del loro consumo;
14. deve essere consentito l'accesso all'interno delle corti private a tutto il personale coinvolto nelle operazioni di disinfestazione ovvero: Funzionari del Comune, Operatori della Ditta di Disinfestazione, Funzionari del Dipartimento di Prevenzione della USL 2, Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Servizio Controllo Organismi infestanti e operatori della Protezione Civile.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del DLGS 267/2000 e, in caso di recidiva, i trasgressori saranno denunciati all'Autorità giudiziaria.

Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, il Comune provvederà alla assunzione di ogni provvedimento utile alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica ivi compresa l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere con l'addebito delle spese a carico del trasgressore.

DISPONE INOLTRE CHE

il personale addetto all'intervento di disinfestazione adotti idonei Dispositivi di Protezione individuale, compresi i repellenti anti zanzare.

L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Locale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n 2, nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La presente Ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata tramite: pubblici avvisi (cartelli da collocare nelle aree pubbliche interessate e/o prossime al trattamento); pubblicazione sul sito internet ufficiale del comune; comunicati stampa su emittenti e quotidiani locali, nonché ogni altro mezzo ritenuto necessario ed opportuno per la sua divulgazione; copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Governo della Salute e dell'Igiene Pubblica del Comune di Terni.

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa a:

- ARVEDI AST per gli interventi necessari nella propria area di pertinenza;
- PMAL per gli interventi necessari nella propria area di pertinenza;
- Corpo di Polizia Locale – sede
- Personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della AUSL Umbria 2, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica -Servizio Controllo organismi Infestanti
- Altre Autorità di Controllo

L'U.O. Governo della Salute e dell'Igiene Pubblica, della Direzione Governo del Territorio [...] del Comune di Terni è responsabile del presente procedimento nella persona del Dirigente dott. Federico Nannurelli; presso il predetto Ufficio, siti in Terni Corso del Popolo n. 30, è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Si informa che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, o, comunque, dalla sua piena conoscenza, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

IL SINDACO
Stefano Bandecchi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05